

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine e di assistenza, che sarebbe stata commessa con la decisione di riassegnazione della parte ricorrente alla DG SCIC.
5. Quinto motivo, vertente sul principio di diritto dell'eccezione di inesecuzione e del principio di legittimità.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 9, punto 3, dell'allegato IX dello Statuto e del principio di diritto «ne bis in idem», di cui sarebbe viziato il procedimento disciplinare CMS 17/025, avviato nei confronti della parte ricorrente.
7. Settimo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta e, più in particolare, dei termini ragionevoli per il procedimento disciplinare summenzionato.

Ricorso proposto il 1° aprile 2018 — Manéa / CdT

(Causa T-225/18)

(2018/C 221/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Camelia Manéa (Echternach, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuto: Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (CdT)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 29 maggio 2017 della Direttrice del centro di traduzione degli organi dell'Unione europea, di non rinnovare, con effetto dal 12 novembre 2015, il contratto di impiego a tempo determinato della ricorrente in qualità di agente temporanea, che avrebbe quindi effettivamente preso fine il 31 gennaio 2016;
- disporre il reintegro della ricorrente in qualità di agente temporanea del centro con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, oppure, qualora ciò risultasse impossibile, condannare il convenuto a pagarle, a risarcimento del danno materiale e morale ad essa derivante dalla perdita di un impiego a tempo indeterminato, la somma corrispondente alla retribuzione che le sarebbe spettata se fosse rimasta servizio del centro ancora per quattro anni, eventualmente diminuita delle retribuzioni, delle pensioni in quote corrispondenti;
- condannare il Centro di traduzione a pagarle, a risarcimento dei danni morali e materiali per essa risultanti dalla decisione del 12 novembre 2015, la somma di EUR 11 136, a titolo di danno morale, la somma di EUR 12 000, a titolo della perdita di retribuzione e la somma di EUR 9 674 a titolo di spese di assistenza;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di ricollocare la parte ricorrente in una situazione giuridica anteriore all'atto revocato, su errori di fatto, su errori manifesti di valutazione oppure su una insufficienza di motivazione e sul travisamento dell'interesse del servizio, in quanto la nuova decisione di mancata riassunzione della parte ricorrente alla data del 31 gennaio 2016 sarebbe stata basata su elementi che, in contrasto con quanto da essa considerato, non sarebbero esistiti quando si poneva la questione della sua riassunzione, cioè nel novembre 2015.

2. Secondo motivo, vertente, in primo luogo, sull'inosservanza della politica del personale definita dal Consiglio d'Amministrazione, in quanto nella decisione di non riassumere si è ritenuto che nell'interesse del servizio rientrasse l'attuazione di una politica di sostituzione degli agenti temporanei con agenti contrattuali. In secondo luogo, tale motivo verte su un errore di valutazione, essendosi ritenuto che la sostituzione della parte ricorrente con un agente contrattuale fosse giustificata dalla riorganizzazione del Dipartimento «Supporto» alla Traduzione e, in terzo luogo, su un errore in fatto, essendosi ritenuto che ciò fosse accaduto.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e/o su una insufficienza di motivazione, in quanto è stato deciso, retroattivamente e perseguendo unicamente l'interesse del servizio, di non riassumere la parte ricorrente piuttosto che di indennizzarla, mentre, a suo avviso, il ripristino della decisione revocata era impossibile o particolarmente difficile. Inoltre, tale decisione non sarebbe necessaria per raggiungerne adeguatamente gli obiettivi, non costituirebbe un riesame completo delle circostanze di specie, sarebbe in contrasto con il legittimo affidamento e consentirebbe il permanere dell'obbligo di risarcimento dei danni derivanti dalle altre irregolarità di cui la decisione iniziale era viziata.

Ricorso proposto il 9 aprile 2018 — Martini-Sportswear / EUIPO — Olympique de Marseille (M)

(Causa T-237/18)

(2018/C 221/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martini-Sportswear GmbH (Annaberg, Austria) (rappresentante: W. Lang, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olympique de Marseille SASP (Marsiglia, Francia).

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo M — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 238 066

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2018, procedimento R 1755/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare invalida la decisione della divisione di opposizione del 25 maggio 2017;
- rivedere la decisione impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.
-